

ATTI DIRIGENZIALI DI GESTIONE

DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 5 novembre 2010, n. 5793.

Attuazione degli interventi previsti dall'art. 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31: "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento". Esercizio finanziario 2010, Euro 2.000.000,00, quale quota parte del capitolo C12575.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";
- VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010";
- VISTA** la legge 7 marzo 1996, n. 108: "Disposizioni in materia di usura";
- VISTA** la legge regionale 24 agosto 2001, n. 23: "Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura";
- VISTO** l'art. 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, denominato "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento", che al fine di ridurre e compensare la situazione di disagio economico e sociale riguardante gli individui e le famiglie in situazione di sovraindebitamento, prevede l'attuazione di un programma di solidarietà per il riequilibrio finanziario della loro gestione economica;
- PRESO ATTO** della DGR 11 dicembre 2009, n. 955, adottata su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione, di concerto con l'Assessore Politiche Sociali e delle Sicurezze, con la quale è stato disposto:
- 1) di stabilire i requisiti per l'identificazione dei soggetti beneficiari secondo quanto segue:
- impossibilità di accedere al credito legale;
 - capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
 - residenza nella Regione Lazio;

2) di determinare le modalità di finanziamento, da recepire nelle apposite convenzioni da stipulare tra i soggetti di cui all'art. 15, comma 6 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, e gli istituti di credito che effettueranno le erogazioni, nel seguente modo:

a) per le anticipazioni finanziarie:

- importo massimo erogabile € 20.000,00, purché ricorrano situazioni di urgenza e condizioni di restituzione specificatamente documentate e valutate dalle associazioni e fondazioni di cui all'art. 15 comma 6 legge 108/96;
- durata massima dell'anticipazione: il tempo necessario, opportunamente motivato e relazionato, per attivare la linea di finanziamento di cui al seguente punto b). L'anticipazione va restituita con il netto ricavo del finanziamento.

Tasso di interesse: zero;

b) per le garanzie di prestiti personali:

- importo massimo erogabile: € 20.000,00;
- durata massima della garanzia: 7 anni;
- tasso di interesse: miglior tasso di mercato;

c) per le garanzie di prestiti ipotecari (anche ipoteca di 2° grado):

- importo massimo erogabile: € 50.0000,00;
- durata massima dell'ammortamento 15 anni;
- tasso di interesse: miglior tasso di mercato

3) di richiedere le garanzie personali per il punti a) e b) e garanzie reali per il punto c);

4) di ripartire il fondo tra le associazioni e fondazioni di cui sopra, aventi sede legale e operativa nel territorio della Regione Lazio, in base alla seguente modalità:

a) in sede di prima applicazione della presente delibera, il fondo verrà ripartito in parti uguali;

b) a decorrere dal secondo anno di applicazione della delibera la ripartizione avverrà in proporzione alle somme utilizzate nell'anno precedente;

5) di destinare gli interessi attivi, maturati sul fondo di garanzia, ad incremento del fondo stesso, salvo per ciò che concerne la prestazione svolta dalle associazioni e fondazioni relativa all'istruttoria e all'accompagnamento alla restituzione che sarà pari ad un massimo di 150,00 euro a pratica, da corrispondere in tre tranches di pagamento:

- 30% al momento dell'erogazione bancaria
- 30% dopo 6 mesi di mensilità pagate;
- 40% dopo 12 mesi di mensilità pagate.

6) di stipulare apposita convenzione con le Associazioni e Fondazioni che dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità di svolgimento del monitoraggio sulla restituzione del prestito, sulla scadenza delle rate e sull'effettivo pagamento, nonché l'obbligo di trasmettere la rendicontazione analitica e contabile alla Direzione Economia e Finanza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comprensiva dei costi relativi allo svolgimento dell'attività nell'anno di riferimento;

7) agli oneri di cui al presente intervento si provvede con le risorse stanziato al CAP C12575 che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO

della DGR 5 marzo 2010, n. 148, anch'essa adottata su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione, di concerto con l'Assessore Politiche Sociali e delle

Sicurezze, avente come oggetto: “Modifica alla Deliberazione di Giunta n. 955 del 11/12/2009 relativa all’art. 12 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009) “Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovra indebitamento”;

- PRESO ATTO** che la summenzionata DGR n. 148/2010 ha modificato la DGR n 955/2009 secondo quanto di seguito riportato:
 “- Il punto 6) del dispositivo è così sostituito:
 “di stipulare apposita convenzione con le Associazioni e Fondazioni che dovrà prevedere, tra l’altro, le modalità di svolgimento del monitoraggio sulla restituzione del prestito, sulla scadenza delle rate e sull’effettivo pagamento, nonché l’obbligo di trasmettere la rendicontazione analitica e contabile alla Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali - Sicurezza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comprensiva dei costi relativi allo svolgimento dell’attività nell’anno di riferimento”;
 Il Direttore del Dipartimento Istituzionale provvederà a compiere tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la convenzione”.
- CONSIDERATO** che la presente determinazione è adotta in conformità della DGR n. 955/2009 ed in attuazione della DGR n. 148/2010 che demanda al Direttore del Dipartimento a compiere tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti;
- RITENUTO,** per quanto premesso, necessario ed urgente procedere, per l’annualità 2010, all’attuazione degli interventi di cui all’art. 12 della più volte citata legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31;
- PRESO ATTO** che le risorse da gestire, per l’annualità in corso, sono da riferirsi alla seconda annualità;
- RITENUTO** necessario provvedere a ripartire il Fondo in maniera equa, e nel contempo a quantificare le risorse da assegnare, nei termini di un riallineamento al Fondo di Prevenzione Nazionale L. 108/96 ed ai criteri adottati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;
- RITENUTO** di dover determinare le modalità di ripartizione del summenzionato fondo secondo le modalità che seguono:
- una quota fissa pari al 35% dello stanziamento è destinata a finanziare tutti i soggetti aventi diritto;
 - Una seconda quota pari al 50% dello stanziamento del fondo è distribuito in base alla territorialità di intervento, ovvero negli ambiti territoriali dove l’ente abitualmente opera, sia tenendo conto dell’indice del rischio usura (comunicatoci dal Ministero dell’Economia e delle Finanze) nonchè del bacino di utenza (dati ISTAT) dove gli enti operano;
- RITENUTO** per quanto sopra esposto si attribuisce un peso da 1 a 5 secondo la tabella che segue:

Province del Lazio	Indice rischio usura	Peso attribuito	Popolazione residente Censita 2001 ISTAT	Peso attribuito
Roma	16,52	2	3.700.424	5
Frosinone	25,70	4	484.566	3
Latina	28,93	5	491.230	4
Viterbo	15,88	1	288.783	2
Rieti	25,31	3	147.410	1

CONSIDERATO che, una terza quota pari al restante 15% dello stanziamento sarà ripartita tenendo conto di quanto distribuito ai sensi dell'art. 3 comma 2 - L.R. 23/01 in base alla tabella che segue:

Somme distribuite in € ai sensi dell'art. 3 comma 2 - L.R. 23/2001	Peso attribuito
Da 0 a 5.000,00	5
Da 5001,00 a 50.000,00	10
Da 50.001,00 a 500.000,00	15

RILEVATO che in assenza di valutazioni gestionali precedenti, agli Enti che non hanno mai partecipato a bandi relativi alla citata L.R. 23/01 verrà riconosciuto un importo massimo erogabile pari alla quota fissa;

PRESO ATTO che i soggetti destinatari delle risorse di cui al capitolo C12575 sono, ai sensi del comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, le associazioni riconosciute e alle fondazioni di cui all'articolo 15, comma 6, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modifiche e al decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1997, n. 315 (Regolamento di attuazione dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, concernente il fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura;

VISTA la nota del 21 settembre 2010 prot. 87880 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - I Dipartimento - Direzione V – con la quale viene fornito l'elenco delle Associazioni e Fondazioni con sede nella regione lazio Iscritte nell'elenco ex art. 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108 nella quale risultano iscritti i seguenti enti:

- Fondazione Salus Populi Romani;
- ADICONSUM - - Associazione Italiana Difesa Consumatore e Ambiente O.N.L.U.S.
- Fondazione Wanda Vecchi;
- Ambulatorio Antiusura;
- Associazione Sportello Intercomunale - Antiusura della Provincia di Roma;
- Fondazione Magnificat Onlus.

PRESO ATTO della nota della Direzione Regionale Bilancio, Ragioneria, Finanza e Tributi prot. n. 4646/DB/01/00 del 22 ottobre 201 acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 10505 del 25 ottobre 2010 con la quale si comunica che a far data dal

30/10/2010, la suddetta Direzione procederà al blocco degli impegni di spesa;

PRESO ATTO

che sul Bilancio di previsione della Regione Lazio dell'esercizio finanziario 2010 risulta disponibile la somma di € 4.000.000,00 sul capitolo C12575 "FONDO PER IL SOSTEGNO AL MICROCREDITO (ART. 11, COMMA 6, L.R. N. 27 DEL 29/12/2007)" e che il comma 4 della LR 31/2008 dispone che: "... agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante lo stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011 a valere sul capitolo C12575;

RITENUTO

necessario ed urgente provvedere all'impegno delle risorse finanziarie sopra indicate in favore di "creditori diversi", nelle more della stipula di apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta con gli enti gestori del Fondo in argomento;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente,

- Di dare attuazione agli interventi di cui all'art. 12 della più volte citata legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, ed in conformità di quanto disposto dalla DGR 11 dicembre 2009, n. 955, e dalla DGR 5 marzo 2010, n. 148.

- Di ripartire il summenzionato fondo secondo le seguenti modalità:

- una quota fissa pari al 35% dello stanziamento è destinata a finanziare tutti i soggetti aventi diritto;
- Una seconda quota pari al 50% dello stanziamento del fondo è distribuito in base alla territorialità di intervento, ovvero negli ambiti territoriali dove l'ente abitualmente opera, sia tenendo conto dell'indice del rischio usura (comunicatoci dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) nonché del bacino di utenza (dati ISTAT) dove gli enti operano attribuendo un peso da 1 a 5 secondo la tabella che segue:

Province del Lazio	Indice rischio usura	Peso Attribuito	Popolazione residente Censita 2001 ISTAT	Peso attribuito
Roma	16,52	2	3.700.424	5
Frosinone	25,70	4	484.566	3
Latina	28,93	5	491.230	4
Viterbo	15,88	1	288.783	2
Rieti	25,31	3	147.410	1

- Una terza quota pari al restante 15% dello stanziamento sarà ripartita tenendo conto di quanto distribuito ai sensi dell'art. 3 comma 2 - L.R. 23/01 in base alla tabella che segue:

Somme distribuite in € ai sensi dell'art. 3 comma 2 - L.R. 23/2001	Peso attribuito
Da 0 a 5.000,00	5
Da 5001,00 a 50.000,00	10
Da 50.001,00 a 500.000,00	15

- Che in assenza di valutazioni gestionali precedenti, agli Enti che non hanno mai partecipato a bandi relativi alla citata L.R. 23/01, verrà riconosciuto un importo massimo erogabile pari alla quota fissa;
- Di impegnare la somma di € 2.000.000,00 sul capitolo C12575 "FONDO PER IL SOSTEGNO AL MICROCREDITO (ART. 11, COMMA 6, L.R. N. 27 DEL 29/12/2007)" in favore di "creditori diversi", nelle more della stipula di apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta con gli enti gestori del Fondo in argomento;

La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e diffusa sul sito www.regione.lazio.it.

Il direttore
FEGATELLI

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 17 dicembre 2010, n. 7034.

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, art. 12: "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovra indebitamento". Approvazione dello schema di convenzione annuale tra la Regione Lazio e le associazioni e fondazioni iscritte ex art. 15 comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Capitolo C12575 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31: "legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010 (art. 11 l.r. 20 novembre 2001, n. 25)";
- VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010";
- VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, che regola le norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione;
- VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31: "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovra indebitamento" che prevede l'attuazione di un programma di solidarietà finalizzato al riequilibrio finanziario della gestione economica degli individui e delle famiglie in situazioni di sovraindebitamento, al fine di ridurre e compensare la loro situazione di disagio economico e sociale;
- CONSIDERATO** che il comma 3 dell'art. 12 della summenzionata LR n. 31/2008 affida la gestione del fondo alle associazioni riconosciute e alle fondazioni di cui all'art. 15, comma 6, della legge 7 marzo 1996, n. 108 (disposizioni in materia di usura);
- PRESO ATTO** che le suddette associazioni e fondazioni, ai sensi del comma 4 dell'art. 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono iscritte in un apposito elenco tenuto dal Ministero del Tesoro;
- CONSIDERATO** che ai sensi del comma 4 dell'art. 12 della summenzionata LR n. 31/2008 il fondo è dotato di uno stanziamento pari ad € 2.000.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2009 – 2010;
- PRESO ATTO** della Deliberazione di Giunta Regionale n. 955 del 11 dicembre 2009: "Attuazione

degli interventi previsti dall'art. 12 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31: Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento”;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 05 marzo 2010: “Modifica alla Deliberazione di Giunta n. 955 del 11/12/2009 relativa all'art. 12 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009). Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovra indebitamento”, che dispone:

“ di modificare la D.G.R. n. 955/2009 come di seguito riportato:

- Il punto 6) del dispositivo è così sostituito:

“di stipulare apposita convenzione con le Associazioni e Fondazioni che dovrà prevedere, tra l'altro, le modalità di svolgimento del monitoraggio sulla restituzione del prestito, sulla scadenza delle rate e sull'effettivo pagamento, nonché l'obbligo di trasmettere la rendicontazione analitica e contabile alla Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali - Sicurezza, entro il 31 gennaio di ciascun anno, comprensiva dei costi relativi allo svolgimento dell'attività nell'anno di riferimento”;

Il Direttore del Dipartimento Istituzionale provvederà a compiere tutti gli atti e gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione ivi compresa la convenzione”;

PRESO ATTO della nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze - I Dipartimento - Direzione V, prot. n. 87880 del 21 settembre 2010, con la quale vengono indicate le Associazioni e Fondazioni con sede nella Regione Lazio, iscritte nell'elenco ex art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, di seguito riportate:

- Fondazione Salus Populi Romani;
- Adiconsum - Associazione Italiana Difesa Consumatore e Ambiente Onlus.
- Fondazione Wanda Vecchi;
- Ambulatorio Antiusura;
- Associazione Sportello Intercomunale Antiusura della Provincia di Roma;
- Fondazione Magnificat Onlus.

PRSO ATTO della determinazione dirigenziale n. A5793 del 5 novembre 2010: “Attuazione degli interventi previsti dall'art. 12 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31: “Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento”. Esercizio Finanziario 2010 - € 2.000.000,00, - quale quota parte del capitolo C12575.”;

PRESO ATTO che con la richiamata determinazione dirigenziale n. A5793 del 5 novembre 2010, vengono fissati i criteri di ripartizioni delle somme spettanti ai soggetti destinatari e viene impegnata la somma complessiva di € 2.000.000,00 sul capitolo C12575 Fondo per il sostegno al microcredito (Art. 11, co. 6, L.R. N. 27 del 29/12/2007) in favore di “creditori diversi”;

RITENUTO necessario, ai fini della gestione del Fondo, approvare l'allegato schema di convenzione annuale che forma parte integrante della presente determinazione, che dovrà essere sottoscritto tra la Regione Lazio ed ognuno dei soggetti iscritti nell'elenco ex art. 15, comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108, di seguito riporti:

- Fondazione Salus Populi Romani;
- ADICONSUM - Associazione Italiana Difesa Consumatore e Ambiente O.N.L.U.S.
- Fondazione Wanda Vecchi;
- Ambulatorio Antiusura;
- Associazione Sportello Intercomunale Antiusura della Provincia di Roma;
- Fondazione Magnificat Onlus.

RILEVATO che agli oneri di cui al presente intervento si provvede con le risorse stanziare al CAP C12575 dell'esercizio finanziario 2010 che presenta la necessaria disponibilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui richiamate:

1) Di prendere atto, relativamente alle risorse iscritte sul cap. C12575 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010 ed ai fini della gestione del "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento" di cui all'art. 12 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, che le Associazioni e Fondazioni con sede nella Regione Lazio, iscritte nell'elenco ex art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono le seguenti:

- Fondazione Salus Populi Romani;
- ADICONSUM - Associazione Italiana Difesa Consumatore e Ambiente O.N.L.U.S.
- Fondazione Wanda Vecchi;
- Ambulatorio Antiusura;
- Associazione Sportello Intercomunale Antiusura della Provincia di Roma;
- Fondazione Magnificat Onlus.

2) Di approvare, l'allegato schema di convenzione annuale, che costituisce parte integrante della presente determinazione, che dovrà essere sottoscritto tra la Regione Lazio ed ognuno dei soggetti di cui al precedente capoverso;

3) Di provvedere agli oneri di cui al presente intervento con le risorse stanziare al cap. C12575 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità;

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
FEGATELLI

CONVENZIONE

PER LA GESTIONE DEL “FONDO DI SOLIDARIETÀ PER INDIVIDUI E FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI SOVRA INDEBITAMENTO” DI CUI ALL’ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE 2008 N. 31

Tra

La Regione Lazio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, n.7 codice fiscale n. 80143490581, nel seguito denominata Regione rappresentata dal Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio _____ nato a _____ il _____, in esecuzione della Legge Regionale 24 agosto 2001, n. 23

E

L’Associazione di Volontariato denominata “.....”, nel seguito denominata Associazione/Fondazione, (C.F..... – P. IVA)
con sede legale in Tel.
rappresentata legalmente dal Sig..... nato a
il

premesso:

- Con l’art. 12 della legge finanziaria Regionale del 24 dicembre 2008, n. 31, è stato istituito un apposito fondo denominato “Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento” che prevede l’attuazione di un programma di solidarietà finalizzato al riequilibrio finanziario della gestione economica degli individui e delle famiglie in situazioni di sovraindebitamento, al fine di ridurre e compensare la loro situazione di disagio economico e sociale;
- che, ai sensi del comma 4, dell’art. 12 della L. R. 24 dicembre 2008, n. 31 il fondo è dotato di uno stanziamento pari ad € 2.000.000,00 per ciascuna delle annualità del triennio 2009-2011;
- che agli oneri di cui al presente intervento si provvede con le risorse stanziare al CAP C12575 che presenta la necessaria disponibilità;
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 955 del 11 dicembre 2009, avente ad oggetto “Attuazione degli interventi previsti dall’art. 12 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31: “Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento”. Esercizio Finanziario 2010 - € 2.000.000,00, - quale quota parte del capitolo C12575”, si ritenuto necessario procedere all’adozione dei criteri;
- Con successiva Deliberazione di Giunta Regionale n. 148 del 05 marzo 2010, avente ad oggetto “Modifica alla Deliberazione di Giunta n. 955 del 11/12/2009 relativa all’art. 12 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (legge finanziaria regionale per l’esercizio 2009) “Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovra indebitamento”, attribuendo le competenze alla Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali Sicurezza, competente per materia, in sostituzione della prevista Direzione Regionale Economia e Finanze;

- Con determinazione dipartimentale n. A5793 del 05 novembre 2010 vengono fissati i criteri di ripartizioni delle somme spettanti ai soggetti destinatari;
- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - I Dipartimento - Direzione V, con nota prot. n. 87880 del 21 settembre 2010, indica le Associazioni e Fondazioni con sede nella Regione Lazio, iscritte nell'elenco ex art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, di seguito riportato:
 - Fondazione Salus Populi Romani;
 - ADICONSUM - Associazione Italiana Difesa Consumatore e Ambiente O.N.L.U.S.;
 - Fondazione Wanda Vecchi;
 - Ambulatorio Antiusura;
 - Associazione Sportello Intercomunale Antiusura della Provincia di Roma;
 - Fondazione Magnificat Onlus;

Tutto ciò premesso, l'anno....., addì..... del mese di....., in Roma, presso la sede, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 (Disposizioni generali)

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente scrittura, con valore di patto contrattuale.

La speciale disciplina della gestione del fondo contenuta nella presente Convenzione, per espresso accordo fra le parti, è dettata esclusivamente dal presente atto.

Articolo 2 (Oggetto della convenzione)

La Regione Lazio, come sopra rappresentata, affida alla con sede in, via....., n., come sopra rappresentata, che accetta, la gestione del "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento" con le modalità e le obbligazioni di seguito meglio specificate.

Articolo 3 (Finalità della convenzione)

La presente Convenzione ha lo scopo di regolamentare i rapporti concernenti la gestione delle risorse attribuite alla a favore di famiglie in difficoltà economica.

Gli interventi disciplinati dall'art. 12 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, sono finalizzati all'attuazione di un programma di solidarietà finalizzato al riequilibrio finanziario della gestione economica degli individui e delle famiglie in situazioni di sovraindebitamento, al fine di ridurre e compensare la loro situazione di disagio economico e sociale nell'ambito della propria competenza.

Articolo 4

(Obblighi della)

L'.....si impegna a:

Garantire l'imparzialità nella concessione dei fondi ai soggetti destinatari così come individuati dal successivo art. 5 che ne facciano richiesta e che risultino in possesso dei requisiti;

- A) Far pervenire a fine gestionee non oltre l'anno solare, presso la sede della Regione Lazio presso la competente struttura, il resoconto analitico della gestione del fondo mettendo in evidenza, sulla base della documentazione relativa all'attività istruttoria e di valutazione sulle rendicontazioni l'utilizzazione dei finanziamenti concessi con l'indicazione, in dettaglio, dei destinatari del fondo e gli importi dei singoli interventi realizzati, distinti il dettato del successivo art.....
- B) Fornire alla Regione Lazio, in qualsiasi momento, documentazione e/o chiarimenti sulle attività svolte.

In questo quadro:

- 1. Custodisce le somme ricevute in gestione sul fondo speciale denominato "....." in un deposito fruttifero dal quale attingerà le risorse da assegnare ai soggetti destinatari. Gli interessi maturati sulle somme in deposito andranno a capitalizzare il fondo medesimo.
- 2. Provvede all'erogazione delle risorse del fondo ai soggetti destinatari a seguito di formale istruttoria nel pieno rispetto della presente convenzione e delle norme che la regolano.

I responsabili della gestione del fondo garantiscono che l'attività svolta sia nel pieno rispetto della normativa in tema di trattamento dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali). In considerazione della delicatezza del servizio e della possibile condizione di forte disagio psicologico degli utenti, gli operatori dovranno adottare ogni norma comportamentale in coerenza con i principi deontologici della servizio stesso.

L'organizzazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività servizio o delle prestazioni specifiche.

Articolo 5

(Beneficiari degli interventi)

Possono essere beneficiari del fondo di cui all'art. 12 comma 1 della legge finanziaria Regionale del 24 dicembre 2008, n. 31 e 3, della L.R. 23/01 e DGR. 955/2009:

- 1) individui e le famiglie in situazioni di sovra indebitamento che:
 - b) si trovino in una condizione di impossibilità di accedere al credito legale;
 - c) abbiano capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
 - d) abbiano residenza nella Regione Lazio.

Articolo 6
(Modalità di finanziabili)

Ai soggetti di cui al precedente art. 5 punto 1) della presente convenzione, è riconosciuto il diritto di accedere ai fondi secondo le seguenti modalità d'intervento:

- a) per le anticipazioni finanziarie: l'importo massimo erogabile ammonta a € 20.000,00, purché ricorrano situazioni di urgenza e condizioni di restituzione specificatamente documentate e valutate dalle associazioni e fondazioni di cui all'art. 15 comma 6 legge 108/96; durata massima dell'anticipazione: il tempo necessario, opportunamente motivato e relazionato, per attivare la linea di finanziamento di cui al seguente punto b). L'anticipazione va restituita con il netto ricavo del finanziamento. Tasso di interesse è pari a zero;
- b) per le garanzie di prestiti personali: l'importo massimo erogabile è pari a € 20.000,00. La durata massima della garanzia è di 7 anni al miglior tasso di interesse di mercato;
- c) per le garanzie di prestiti ipotecari (anche ipoteca di 2° grado) l'importo massimo erogabile è pari a € 50.000,00 la durata massima dell'ammortamento è di 15 anni. Il tasso applicato è il miglior tasso di mercato.

La richiederà le garanzie personali per il punti a) e b) e garanzie reali per il punto c);

Articolo 7
(Durata della convenzione)

La presente convenzione ha validità dal.....al.....

L'eventuale rinnovo è oggetto di apposita nuova convenzione.

La Regione Lazio può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'organizzazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'organizzazione stessa fino al ricevimento della diffida.

L'organizzazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Ente pubblico di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Articolo 8
(Individuazione struttura referente)

La struttura referente della Regione Lazio cui fa riferimento la presente convenzione è da intendersi la Direzione Regionale *Enti Locali -Sicurezza*.

Articolo 9
(Motivo di recesso immediato dalla convenzione)

Costituisce condizione di recesso dalla presente convenzione l'accertamento da parte della Regione Lazio, su insindacabile giudizio della struttura referente, del mancato ed ingiustificato utilizzo e/o

assegnazione totale o parziale del Fondo, o del mancato rispetto della presente convenzione e della Legge Regionale cui essa si ispira.

Articolo 10
(Spesa per gestione del fondo)

La, per la gestione della presente convenzione, non percepisce *commissione*.
La regione si impegna a rimborsare le spese effettivamente sostenute nel pieno rispetto della L. 266/91 ai sensi art. 2 comma 2 a valere sulla L.R- 23/01 ritenendole spese fisse.

Articolo 11
(Contenuti della relazione e del rendiconto)

La, deve produrre a fine gestione, una relazione a firma del legale rappresentante, da presentare, trascorsi i dodici mesi successivi all'assegnazione del fondo, e comunque, non oltre il termine della presente convenzione.

Tale relazione deve attestare:

- l'ammontare dei prestiti garantiti;
- l'elenco dei beneficiari, secondo la classificazione di cui all'art. 5 e 6 della presente, con l'indicazione dell'importo erogato, la durata delle anticipazioni/garanzia;
- l'elenco delle eventuali garanzie escusse;
- il rendiconto dettagliato delle spese sostenute per la gestione del fondo medesimo.

Articolo 12
(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il contraente assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. 136/2010. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto utilizzerà il conto corrente.....n. IBANpresso l'istituto....., sul quale l'Amministrazione regionale accrediterà il corrispettivo previsto dal presente atto. Ai sensi dell'art. 3 co. 7, il contraente individua nel sig..... nato a il C.F. la persona delegata ad operare sul sopraindicato conto.
2. Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle Poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale) ivi previste, il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 co. 8 L. 136/2010.
3. In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di sub appalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso

di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 co. 8 L. 136/2010.

Articolo 13
(Procedure di revoca dei finanziamenti)

La Regione Lazio potrà avviare procedure di ispezione e verifica sull'attività svolta dai destinatari. Una volta accertato il mancato o l'anomalo utilizzo del contributo da parte dei soggetti destinatari, la struttura referente potrà sospendere le successive erogazioni e richiede la restituzione totale o parziale di quanto erogato.

Articolo 14
(Spese contrattuali)

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1° della Legge 266/91

Articolo 15
(Spese contrattuali Clausola compromissoria e foro competente)

In caso di controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione viene, in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non sia possibile, il foro competente è quello di Roma.

Regione Lazio

Associazione/Fondazione

.....

.....

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 27 dicembre 2010, n. 7320.

Deliberazione di Giunta regionale 17 dicembre 2010 n. 596. Attivazione di un apposito "numero verde antiusura" e di una e-mail dedicata, mediante l'affidamento del servizio alla società "in house" Lazio Service s.p.a. per un costo complessivo di Euro 150.000,00.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";
- VISTO** il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale 6 settembre 2002 n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";
- VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010";
- VISTA** la Legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 "Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura", con la quale la Regione Lazio, al fine di consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali, promuove la realizzazione di interventi di solidarietà volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, ed in particolare:
- l'art.2 che prevede l'affidamento della gestione del fondo ad Unionfidi Lazio S.P.A.;
 - l'art. 8 che dispone l'obbligo della stipula di una apposita convenzione tra la Regione Lazio e l' Unionfidi Lazio S.p.A. per la gestione del fondo, con la quale siano disciplinati, tra l'altro, i rapporti tra l'Unionfidi Lazio S.p.A. stessa e i destinatari del fondo;
- VISTO** in particolare l'art. 8 ter (Sportello regionale antiusura e numero verde) della summenzionata Legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 e s.m.i., che recita:
- " 2. E' istituito altresì un numero verde antiusura con lo scopo di avvicinare le vittime dell'usura, anche in forma anonima.
3. La gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dello sportello regionale antiusura e del numero verde sono definiti con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e sentita la commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo";
- PRESO ATTO** che con determinazione dirigenziale n. A5447 del 29 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio ed Unionfidi Lazio S.p.A. per la gestione del Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura. – Esercizio - Finanziario 2010;

- PRESO ATTO** della nota prot. n. 6236 del 21 ottobre 2010 con la quale Unionfidi Lazio S.p.A. comunica il resoconto sulla gestione del fondo, dalla quale risulta una disponibilità residua della risorse afferenti agli anni precedenti;
- PRESO ATTO** che, in relazione alla summenzionata nota di Unionfidi Lazio S.p.A. ed al fine di utilizzare le disponibilità residuali finalizzate al recupero della cultura della legalità e sostegno alle politiche di contrasto all'usura sono state approvate:
- la DGR n. 563 del 4 dicembre 2010: "Indirizzi sull'utilizzo della quota residua degli anni precedenti del fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura in base alla convenzione stipulata fra la Regione Lazio e l'Unionfidi Lazio S.p.A. ex art. 8 legge regionale 24 agosto 2001, n. 23";
 - la DGR n. 596 del 17 dicembre 2010: "Indirizzi sull'utilizzo della quota residua degli anni precedenti del fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, ai sensi della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23. Attivazione, in via sperimentale per un anno, di un apposito numero verde antiusura, mediante l'affidamento del servizio alla società "in house" Lazio Service S.p.A., ai sensi della Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5";
- PRESO ATTO** in particolare, che con la richiamata deliberazione n. 563 del 4 dicembre 2010 è stata prevista la realizzazione di campagne pubblicitarie istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione al fenomeno dell'usura, da attuarsi sul territorio della Regione Lazio, per un importo complessivo di € 450.000,00 e di affidare la gestione dell'intervento ad Unionfidi Lazio S.p.A.;
- RITENUTO** opportuno proseguire nella attuazione di azioni atte a prevenire e contrastare il fenomeno dell'usura, con la richiamata DGR n. 596 del 17 dicembre 2010 è stata previsto:
- di attivare, in via sperimentale per un anno e con un costo complessivo di € 150.000,00, un apposito "numero verde antiusura" e di una e-mail dedicata, per fornire ogni utile informazioni alle vittime dell'usura e supportare per quanto possibile i cittadini ad affrontare e a prevenire il fenomeno;
 - di affidare la gestione del servizio a Lazio Service S.p.A., ai sensi della Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5;
 - di utilizzare, ai fini della realizzazione del servizio, le disponibilità residue della risorse afferenti agli anni precedenti del Fondo;
 - di approvare il regolamento concernente Organizzazione e il Funzionamento del Numero Verde Regionale Antiusura allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- RITENUTO** necessario dare esecuzione alla più volte citata DGR n. 596 del 17 dicembre 2010 ed a tal fine autorizzare Unionfidi Lazio S.p.A., quale soggetto gestore del Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 23, nonché detentore della quota residuale del Fondo stesso relativamente agli anni precedenti, a corrispondere alla società "in house" Lazio Service S.p.A. la somma complessiva di € 150.000,00, in quanto soggetto attuatore

del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 4 dell'allegato contratto di prestazioni di servizi;

RITENUTO altresì necessario approvare nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, un apposito contratto di prestazione di servizi tra Regione Lazio e la società "in house" Lazio Service S.p.A., per regolare le modalità di organizzazione e di funzionamento del numero verde regionale antiusura e di una e-mail dedicata.

tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui richiamate:

Di dare esecuzione agli indirizzi sull'utilizzo della quota residua degli anni precedenti del fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, di cui alla legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 ed approvati con la DGR n. 596 del 17 dicembre 2010, attivando in via sperimentale per un anno, un apposito numero verde antiusura e di una e-mail dedicata, per un costo complessivo di € 150.000,00.

Di affidare la gestione del servizio alla società "in house" Lazio Service S.p.A., ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale 17 dicembre 2010 n. 596.

Di approvare nell'allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, il contratto di prestazione di servizi tra la Regione Lazio e la società "in house" Lazio Service S.p.A., per regolare le modalità di organizzazione e di funzionamento del numero verde regionale antiusura e di una e-mail dedicata.

Di autorizzare Unionfidi Lazio S.p.A., quale soggetto gestore del Fondo ai sensi della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23, nonché detentore della quota residuale del Fondo stesso relativamente agli anni precedenti, a corrispondere alla società "in house" Lazio Service S.p.A. la somma complessiva di € 150.000,00, quale soggetto attuatore del servizio, secondo le modalità di cui all'art. 4 dell'allegato contratto di prestazioni di servizi.

Il direttore
FEGATELLI

Allegato A

SCHEMA DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI

Tra

Regione Lazio, di seguito denominata semplicemente “*Regione*”, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, c.a.p. 00145, in persona del Direttore del Dipartimento – dott., nato a(....) il e domiciliato per la carica presso la sede medesima, giusti poteri a Lui conferiti con

e

Lazio Service S.p.A., con sede in Roma, Via del Serafico n. 107, c.a.p. 00142, capitale sociale € interamente versato, Cod. Fisc. o P. I.V.A., in persona del Direttore Generale, nato a Pr.() il e domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima, giusti i poteri a Lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione in data ./../.....; entrambe di seguito indicate anche come “*le Parti*”

premesso

- che la Regione ha da tempo avviato un processo di esternalizzazione di attività/servizi strumentali per la migliore realizzazione delle attività istituzionali, avvalendosi, per la individuazione degli stessi e la valutazione dell’economicità dell’impatto sulla dotazione organica di un *advisor* terzo, qual è l’A.S.A.P.;
- che, in base alla vigente normativa la Regione può affidare la realizzazione di alcuni pacchetti di servizi strumentali ritenuti esternalizzabili attraverso una procedura di evidenza pubblica ovvero, se dispone nel proprio bacino di un organismo *in house* rispettoso dei vincoli e degli indirizzi espressi in materia sia dalla normativa nazionale e comunitaria che dalla giurisprudenza italiana ed europea, può affidare direttamente ad esso la realizzazione dei servizi richiesti senza con ciò violare le norme poste a tutela della concorrenza;
- che la Regione dispone al proprio interno di un organismo *in house*, qual è Lazio Service S.p.a., società con capitale interamente regionale che può svolgere attività strumentali in via esclusiva per la Regione medesima, non potendo svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, non potendo partecipare ad altre società o enti, nel pieno rispetto delle prescrizioni dell’art. 13 D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006 n. 248 e s.m.i.;

- che la Società ha tra le proprie finalità statutarie proprio lo svolgimento di servizi strumentali alle attività e alle finalità della Regione Lazio;
 - che allo statuto della Società sono state continuamente apportate tutte le modifiche necessarie per adeguare la stessa all'evoluzione normativa e per rendere possibile l'effettivo esercizio del "controllo analogo" a quello esercitato sui propri servizi nel pieno rispetto del consolidato orientamento della giurisprudenza nazionale comunitaria in materia di appalti *in house*;
 - che la Regione, nel pieno rispetto della normativa vigente, esercita su Lazio Service S.p.A. il detto controllo analogo, oltretutto funzioni di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività della Società, fatta salva l'autonomia della stessa quale impresa appaltatrice dei servizi di cui infra sub art. 2 (oggetto) del presente contratto nella gestione a proprio esclusivo rischio dell'attività imprenditoriale e nell'organizzazione dei mezzi necessari, nonché nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti delle risorse umane che saranno impiegate nell'ambito del presente contratto;
 - che con legge regionale n. 5 del 4 aprile 2007 è stato ridefinito, implementandolo, il ruolo di Lazio Service S.p.A. destinandola alla produzione di servizi strumentali all'attività della Regione;
 - che con Deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 23 gennaio 2009 la Regione Lazio ha stabilito di mantenere, ai sensi dell'art. 3 commi 27 e seguenti della legge 244/2007, il 100% della partecipazione regionale al capitale sociale della società *in house* Lazio Service S.p.A., in quanto la medesima società svolge servizi strettamente necessari al perseguimento dei fini istituzionali della Regione Lazio;
 - che la Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31: Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovra indebitamento" prevede all'art. 8 ter (*Sportello regionale antiusura e numero verde*) della summenzionata Legge regionale 24 agosto 2001, n. 23:
 " 2. E' istituito altresì un numero verde antiusura con lo scopo di avvicinare le vittime dell'usura, anche in forma anonima.
3. La gestione, l'organizzazione ed il funzionamento dello sportello regionale antiusura e del numero verde sono definiti con deliberazione adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente e sentita la commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo";
- g che con DGR n. 596 del 17 dicembre 2010 la Regione Lazio ha individuato una servizio oggetto di esternalizzazione a favore della Lazio Service S.p.A.
 - che la Società, dopo aver esaminato il progetto d'impresa (regolamento) presentato dalla Regione Lazio con nota prot. n. 104354 del 21 dicembre 2010 del Direttore della Direzione Regionale Enti Locali e Sicurezza, ha ritenuto che l'attività da svolgere possa avere possibilità di sviluppo, anche in relazione alla organizzazione aziendale programmata;
 - che la Società intende contribuire, mediante la fornitura dei propri servizi, alla realizzazione degli obiettivi istituzionali della Regione;
 - che con Determinazione n. del ../...../....., in attuazione della su indicata Deliberazione n. del ../...../....., è stato approvato lo schema di contratto;

tutto ciò premesso, tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1
(Premesse)

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2
(Oggetto del contratto)

La Società, dopo aver valutato le peculiarità del progetto, la natura e l'oggetto dei servizi richiesti, dichiara di essere in grado di procedere alla organizzazione e alla realizzazione degli stessi; pertanto, si obbliga a fornire alla Regione, che accetta di riceverli, i servizi indicati nell'allegato regolamento - costituente parte integrante e sostanziale del presente contratto, che descrive dettagliatamente le caratteristiche e le modalità di realizzazione e fornitura degli stessi servizi.

Art. 3
(Durata del contratto - Recesso)

Il presente contratto ha la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso e non può essere tacitamente rinnovato.

Ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto dandone preavviso scritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da spedire almeno tre (3) mesi prima del giorno in cui il recesso dovrà avere effetto.

Art. 4
(Corrispettivo)

Il corrispettivo per la prestazione dei servizi di cui all'allegato regolamento è stabilito nell'importo onnicomprensivo di euro 150.000,00 (Euro centocinquantamila/00), I.V.A. inclusa, che dovrà esser corrisposto alla Società nelle seguenti modalità:

- n. 12 (dodici) rate mensili di Euro 12.500,00 (Euro dodicimilacinquecento//00) ciascuna, I.V.A. inclusa, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della relativa fattura mediante bonifico bancario sull'Istituto di credito indicato in fattura.

Il corrispettivo pattuito è a copertura di tutte le prestazioni e le spese sostenute dalla Società per la realizzazione di quanto previsto nel presente contratto.

Il corrispettivo di cui sopra non include eventuali attività/servizi aggiuntivi che non rientrino nell'allegato tecnico; tali attività/servizi aggiuntivi dovranno essere richiesti in forma scritta dalla Regione e la Società, valutatane la fattibilità, provvederà a fatturarne i corrispettivi medesimi al costo da essa sostenuto.

Art. 5
(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)

Lazio Service assume l'obbligo di adempiere a tutti gli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari espressamente indicati nella L. n. 136/2010, pena la risoluzione automatica del contratto così come previsto dal successivo art. 12. A tal fine, per le movimentazioni finanziarie attinenti al presente contratto, Lazio Service utilizzerà il conto corrente n. presso, sul quale l'Amministrazione regionale accrediterà il corrispettivo previsto nel presente atto. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. 136/2010 il contraente individua nel Direttore

Generale ad interim Avv. Giuseppe Tota nato ad Avellino il 27/05/1967 C.F. la persona delegata ad operare sul sopra indicato conto.

Art. 6

(Modalità di svolgimento dei servizi)

I servizi oggetto del presente contratto verranno erogati dalla Società secondo le esigenze della Regione sulla base delle indicazioni e delle modalità organizzative di cui all'allegato regolamento e nei termini ivi previsti. Eventuali modifiche relative ai contenuti e all'attuazione dei servizi dovranno essere formalmente richieste dalla Regione alla Società affidataria.

L'attività verrà svolta presso le sedi che la Società individuerà tenuto conto della tipologia di servizio richiesto e dalle esigenze rappresentate dalla Regione.

Qualora, per comprovate esigenze legate alla particolare tipologia del servizio, l'attività venga svolta presso le sedi istituzionali della Regione, essa dovrà mettere a disposizione i locali necessari ad uso esclusivo della Società. Tali locali dovranno essere dotati a cura ed onere del committente di tutti gli arredi, supporti informatici, linee telefoniche e dati per connessione internet, intranet e quanto altro necessario all'erogazione dei servizi. Inoltre, la Regione dovrà consentire alla Società l'installazione presso le proprie sedi istituzionali di terminali lettori di badge di rilevazione dati presenze dei propri dipendenti, mettendo a disposizione collegamento reti di alimentazione elettrica e trasmissione dati in Rete Lan.

Le parti convengono che rientra nell'autonomia organizzativa della Società regolare l'erogazione del servizio sotto la propria esclusiva responsabilità ed a proprio rischio per l'esatta esecuzione del contratto.

La Società può, esclusivamente per gli eventuali ulteriori servizi richiesti dalla Regione, affidare a soggetti terzi le attività specialistiche non continuative, nel pieno rispetto della normativa vigente, al solo fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al presente contratto nonché a quelle previste in eventuali *addendum* contrattuali che potranno essere richieste formalmente dalla Regione.

La Società, per la realizzazione dei servizi di cui all'allegato regolamento, potrà avvalersi di qualsiasi mezzo e/o modalità nel pieno rispetto della vigente normativa.

Art. 7

(Obblighi delle Parti)

Ferma restando l'autonomia gestionale della Società, la stessa, in esecuzione del presente contratto, si impegna a:

- a) rispettare tutte le indicazioni e gli indirizzi impartiti dalla Regione;
- b) trasmettere quadrimestralmente alla Direzione Regionale Enti Locali e Sicurezza una dettagliata relazione sulla gestione delle attività svolte;
- c) fornire alla Regione ogni possibile assistenza al fine di agevolare l'espletamento delle verifiche di cui all'art. 1662 Cod. civ.;

La Regione, in esecuzione del presente contratto, si impegna a:

- a) provvedere al pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini di cui al precedente art. 4;
- b) compiere tutti gli adempimenti necessari, collaborando fattivamente con la Società al fine di permetterle la regolare erogazione del servizio (a titolo esemplificativo e non esaustivo: consegna di documentazione e/o di fascicoli).

Le parti convengono che il loro rapporto sarà regolato dalla disciplina dell'appalto privato di cui agli artt. 1655 e segg. Cod. civ., disciplina a cui si rinvia per quanto non riportato nel presente contratto.

Art. 8
(Monitoraggio e Verifiche)

Per le finalità di cui alla su richiamata disciplina dell'appalto ed in particolare all'art. 1662 c.c. nonché ai fini di agevolare la comunicazione tra le Parti, spettano alla Regione le attività di monitoraggio e le verifiche sui risultati dei servizi erogati dalla Società, unitamente alla facoltà di indirizzo della Regione stessa nei confronti della Società sulla scorta delle eventuali osservazioni che la Regione, fruitore dei servizi, riterrà di formulare.

Art. 9
(Trattamento dei dati personali)

La Società si obbliga ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di informazioni, conoscenze od altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento del servizio in oggetto.

Nell'attuazione del presente contratto, le parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni.

In particolare, il Titolare del Trattamento dei Dati ex D.Lgs. 196/2003 è per la Regione il Direttore del Dipartimento Istituzionale Territorio, mentre il Responsabile del Trattamento dei Dati per la Società è la dott.ssa Claudia Ariano.

ART. 10
(Comunicazioni tra le parti)

Ogni comunicazione tra le parti relativa al presente contratto dovrà avvenire in forma scritta ed essere inviata a mezzo telefax o lettera raccomandata o e-mail alla sede sociale dell'altra parte ovvero al diverso indirizzo preventivamente comunicato per iscritto.

ART. 11
(Risoluzione)

Le parti concordano che è ammessa la risoluzione del presente contratto, mediante lettera raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- a. frode nella realizzazione dei servizi;
- b. rilevata incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'espletamento dei servizi;
- c. inosservanza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza e le assunzioni obbligatorie del personale da parte della Società;
- d. perdita, da parte della Società, dei requisiti per l'erogazione dei servizi, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

- e. ritardo di oltre tre (3) mesi anche di uno solo dei pagamenti o dei rimborsi dovuti in forza del presente contratto.

La parte inadempiente è sempre tenuta al risarcimento dei danni.

ART. 12
(Clausola risolutiva espressa)

Nel caso in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi degli istituti bancari o delle Poste, ovvero i movimenti finanziari relativi al presente contratto non vengano effettuati secondo gli strumenti del bonifico (bancario o postale), il contratto si risolve automaticamente, secondo quanto disposto dall'art. 3 ,comma 8, della legge136/2010.

In caso di mancato inserimento delle clausole concernenti gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il contratto di subappalto, laddove previsto, è viziato da nullità assoluta; in caso di violazione degli obblighi ivi contenuti, detto contratto si risolve automaticamente e il contraente non inadempiente ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e all'Ufficio territoriale del governo ai sensi dell'art. 3 ,comma 8, della legge136/2010.

ART. 13
(Spese ed oneri fiscali)

Tutte le spese e gli oneri fiscali, eventualmente dovuti, relativi al presente contratto, sono a carico della Società.

L'imposta fissa di registro, essendo il presente contratto soggetto a registrazione solo in caso d'uso, sarà eventualmente a carico della parte richiedente la registrazione stessa, secondo il disposto dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 14
(Obblighi di informazione)

Le Parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente contratto.

ART. 15
(Clausola arbitrale)

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti circa l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente scrittura saranno deferite ad un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo tra i primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il Collegio arbitrale giudicherà secondo diritto e l'arbitrato sarà regolato dalle norme del Codice di Procedura Civile.

ART. 16
(Sicurezza sul lavoro)

Le parti si impegnano, ciascuna per le proprie competenze, a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Testo unico della sicurezza sul lavoro".

La Regione dichiara che "non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza, per cui non è necessario redigere il DUVRI e non sussistono di conseguenza costi della sicurezza".

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, li _____

Per la REGIONE LAZIO
Il Direttore

Per LAZIO SERVICE S.p.A.
Il Direttore Generale *a.i.*

Dopo attenta rilettura, approfondita analisi ed accurato controllo, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. Cod. civ., le parti dichiarano di accettare espressamente le seguenti clausole:

- Art 3 - *(Durata del contratto - Recesso)*
- Art. 4 *(Corrispettivo)*
- Art. 5 *(Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)*
- Art. 11 *(Risoluzione)*
- Art. 12 *(Clausola risolutiva espressa)*
- Art. 15 *(Clausola arbitrale)*
- Art. 16 *(Sicurezza sul lavoro)*

Per accettazione

Per la REGIONE LAZIO
Il Direttore

Per LAZIO SERVICE S.p.A.
Il Direttore Generale *a.i.*

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 27 dicembre 2010, n. 7356.

Deliberazione Giunta regionale 4 dicembre 2010 n. 563. Approvazione del progetto di massima per la realizzazione di più campagne pubblicitarie istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione al fenomeno dell'usura, da attuarsi sul territorio della Regione Lazio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 recante: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento 6 settembre 2002 n. 1 recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 20/11/2001, n. 25 concernente: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione";
- VISTA** la legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni ed integrazioni recante: "Disposizioni in materia di usura";
- VISTA** la legge regionale 24 agosto 2001, n. 23 concernente: "Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura" ed in particolare:
- l'art.2 che prevede l'affidamento della gestione del fondo alla Unionfidi Lazio S.p.A.;
 - l'art. 8 che dispone l'obbligo della stipula di una apposita convenzione tra la Regione Lazio e l' Unionfidi Lazio S.p.A. per la gestione del fondo, con la quale siano disciplinati, tra l'altro, i rapporti tra l'Unionfidi Lazio S.p.A. stessa e i destinatari del fondo;
 - l'art. 8 bis lett. c) che recita "promuove, sentita la Commissione consiliare speciale competente in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, campagne di informazioni dirette a diffondere la conoscenza del fondo di cui all'articolo 2, in particolare presso gli enti locali",
 - l'art. 9 che prevede l'istituzione nel bilancio regionale di un capitolo di spesa denominato "Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura";
- VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 404 del 17 settembre 2010: "Attuazione delle disposizioni di cui all'art. 8 della Legge regionale 24 agosto 2001, n. 23, per l'annualità 2010. Capitolo C22512 - € 1.250.000,00 - esercizio finanziario 2010";
- VISTA** la determinazione dirigenziale n. A5447 del 29 ottobre 2010: con la quale è stato approvato lo schema di convenzione tra la Regione Lazio e l'Unionfidi Lazio S.p.A. per la gestione del Fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura – Esercizio - Finanziario 2010;
- VISTA** la nota prot. n. 6236 del 21 ottobre 2010 con la quale l'Unionfidi Lazio S.p.A. comunica il resoconto sulla gestione del fondo, dalla quale risulta una disponibilità residua della risorse afferenti agli anni precedenti;

PRESO ATTO che, in relazione alla summenzionata nota di Unionfidi Lazio S.p.A. ed al fine di utilizzare le disponibilità residuali finalizzate al recupero della cultura della legalità e sostegno alle politiche di contrasto all'usura sono state approvate:

- la DGR n. 563 del 4 dicembre 2010: "Indirizzi sull'utilizzo della quota residua degli anni precedenti del fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura in base alla convenzione stipulata fra la Regione Lazio e l'Unionfidi Lazio S.p.A. ex art. 8 legge regionale 24 agosto 2001, n. 23";
- la DGR n. 596 del 17 dicembre 2010: "Indirizzi sull'utilizzo della quota residua degli anni precedenti del fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, ai sensi della legge regionale 24 agosto 2001, n. 23. Attivazione, in via sperimentale per un anno, di un apposito numero verde antiusura, mediante l'affidamento del servizio alla società "in house" Lazio Service S.p.A., ai sensi della Legge regionale 4 aprile 2007, n. 5";

PRESO ATTO in particolare che, con la richiamata deliberazione n. 563 del 4 dicembre 2010 è stata prevista la realizzazione di campagne pubblicitarie istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione al fenomeno dell'usura, da attuarsi sul territorio della Regione Lazio, per un importo complessivo di € 450.000,00, affidandone la gestione ad Unionfidi Lazio S.p.A.;

RITENUTO necessario dare esecuzione alla citata DGR n. 563 del 4 dicembre 2010, autorizzando Unionfidi Lazio S.p.A. a realizzare gli interventi in esso approvati, secondo il progetto di massima riportato nell'allegato A, che si approva come parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

tutto ciò premesso

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui richiamate:

Di dare esecuzione alla citata DGR n. 563 del 4 dicembre 2010, autorizzando Unionfidi Lazio S.p.A. alla realizzazione di campagne pubblicitarie istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione al fenomeno dell'usura, da attuarsi sul territorio della Regione Lazio, per un importo complessivo di € 450.000,00;

Di approvare le summenzionate campagne pubblicitarie istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione al fenomeno dell'usura secondo il progetto di massima riportato nell'allegato A, che si approva come parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il direttore
FEGATELLI

ALLEGATO A

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE ISTITUZIONALI DI COMUNICAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE DEL FENOMENO USURA DA ATTRUARSI SUL TERRITORIO DELLA REGIONE LAZIO.

(A cura dell' «Area politiche di sviluppo per la sicurezza »)

PREMESSE GENERALI

- 1) OBIETTIVI.
- 2) DEFINIZIONE DEL PROGETTO
- 3) DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE.
- 4) RISULTATI ATTESI
- 5) TEMPI DI ATTUAZIONE
- 6) COSTI DEL PROGETTO

PREMESSE GENERALI.

La Regione Lazio nell'ultimo anno ha intensificato l'obiettivo di una più efficace politica pubblica in tema di sicurezza, e soprattutto di prevenzione - contrasto all'usura e al sovra indebitamento familiare. La Regione, quindi ha assunto un costante impegno nella realizzazione di azioni finalizzate al recupero della cultura della legalità e sostegno alle politiche di contrasto all'usura mediante investimenti strutturali e attività realizzate in ambito regionale anche attraverso la collaborazione con le associazioni e fondazioni che sono impegnate in tale contesto. Infatti il fenomeno dell'usura, anche a causa della crisi economico-finanziaria del Paese risulta peggiorato.

A tale scopo con deliberazione n. 563 del 04/12/2010 concernente «Indirizzi sull'utilizzo della quota residua degli anni precedenti del fondo per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura, in base alla convenzione stipulata fra la Regione Lazio e l'Unionfidi Lazio S.p.A. ex art. 8 legge regionale 24 agosto 2001, n. 23», la Giunta ha disposto di incaricare la Direzione Regionale Enti Locali e Sicurezza a predisporre tutti gli atti necessari all'attuazione del progetto.

A tal fine si è ritenuto di proseguire nella attuazione di azioni atte a prevenire e contrastare il fenomeno dell'usura prevedendo la realizzazione di più campagne pubblicitarie istituzionali di comunicazione e sensibilizzazione al fenomeno dell'usura, da attuarsi sul territorio della Regione Lazio.

Va precisato che accanto alla campagna di sensibilizzazione è stata approvata con deliberazione n.596 del 17 dicembre 2010 concernente l'attivazione di un apposito numero verde ed e_mail dedicata.. Attraverso la campagna di sensibilizzazione verrà lanciato il numero verde regionale cui

operatori formati risponderanno alle esigenze dei cittadini sulle problematiche connesse al fenomeno in argomento.

Con la campagna di sensibilizzazioni si raggiungeranno in maniera più incisiva i cittadini del Lazio dando maggior risalto alle iniziative regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno di quo descritto.

In tale contesto la società Unionfidi lazio per tutte le attività annesse alla campagna di sensibilizzazione attiverà le procedure necessaria a tale intervento.

La società Unionfidi curerà tutta l'attivazione del presente progetto ponendo in essere tutte le procedure necessarie per la sua realizzazione Il Programma operativo "di comunicazione e sensibilizzazione" ha lo scopo di contribuire a realizzare una "rivoluzione culturale" che possa concretamente sensibilizzare, e dare il coraggio di denunciare chi da anni è vittima dell'usura.

Un progetto sicuramente ambizioso di alto profilo che per la sua realizzazione ha bisogno, di essere supportato da un Piano di Comunicazione capace di veicolare informazioni, ma anche valori e promuovere nuove sensibilità e che possa, allo stesso tempo, essere coerente con gli impegni assunti. Il presente progetto prevede pertanto uno strutturato e diversificato Piano di Comunicazione volto a realizzare un grande programma di comunicazione che coniughi informazioni sui contenuti, sui progetti e che possa sostenere ed aiutare la comunicazione in generale, ed in particolare sia quella istituzionale che quella interpersonale fornendo, quindi informazioni puntuali ed obiettive.

Il Piano di Comunicazione posto in essere dalla Regione Lazio, pur non avendo la presunzione di sostituirsi alla comunicazione dei mass media, ritiene di poter svolgere un duplice compito: fare informazione obiettiva, trasparente, puntuale e coerente, mettendo in luce le azioni poste in essere dalla Regione fornendo nel contesto una crescita complessiva del sistema di comunicazione per un corale impegno contro ogni forma di criminalità.

1) OBIETTIVI DEL PROGETTO:

L'iniziativa prevede un percorso strutturato in modo tale da diffondere con forte impatto visivo il messaggio di prevenzione e contrasto del fenomeno dell'usura. Obiettivo principale è quello della diffusione della cultura della legalità ed in particolar modo per sensibilizzare tutti i cittadini a denunciare e a non temere le istituzioni locali e la società civile sul fenomeno del sovraindebitamento e dell'indebitamento ad usura di famiglie e delle imprese, coerentemente con le esigenze territoriali ed in linea con le aspettative del sistema economico.

Il presente progetto proprio per la sua interconnessione con il numero verde consentirà agli utenti di avere una maggiore informazione sulle iniziative poste in essere dalla regione lazio e i metodi per contrastare il fenomeno.

Detto progetto consentirà a quanti si rivolgeranno al numero verde di avere notizie utili all'assistenza all'accompagnamento per il reinserimento nel circuito del credito legale.

2) DEFINIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto comunicazione prevede, in tal senso, un piano di forte impatto visivo, da presentare sul territorio delle cinque provincie del Lazio (Roma – Viterbo – Frosinone – Latina – Rieti), dove la concentrazione della popolazione è molto alta e risulta effettivamente elevata anche l'esposizione ed il rischio di indebitamento ad usura

Va, altresì, sottolineato che, purtroppo, il Lazio risulta essere il secondo quale Regione a più alto rischio usura .

La Campagna di affissione Regionale contro l'usura prevede due "lanci" di pubblicità esterna per mezzo affissioni.

Ogni "Lancio" avrà una creatività dedicata. Sulla cartellonistica dovrà essere impresso oltre la creatività anche il Logo della Regione Lazio e l'indicazione del numero verde.

La creatività non dovrà in alcun modo offendere o denigrare l'immagine della regione stessa, anzi dovrà aver il senso del buon gusto e dell'etica tendo rispetto per l'istituzione che rappresenta.

3) DESCRIZIONE DELLE PROPOSTE:

I due lanci di pubblicità esterna per mezzo affissione prevedranno:

- 1) Il primo lancio, con creatività propria, verrà effettuato nell'arco del primo trimestre dell'anno 2011; esso dovrà prevedere almeno 450 cartelli 4x3 e/o 6x3 da distribuire e diffondere in tutti i capoluoghi di provincia. A Roma dovranno essere inseriti nell'ambito della comunicazione almeno 5 OPEN BUS due piani, decorati nella parte posteriore, in servizio per il centro di Roma. L'attività sopra descritta dovrà avere una durata di almeno 14 giorni.
- 2) Il secondo lancio, dovrà essere effettuato entro il secondo trimestre, con creatività propria e, comunque diversa dalla precedente, dovrà prevedere almeno 350 cartelli 4x3 e/o 6x3 da distribuire e diffondere in tutti i capoluoghi di provincia. A Roma città, come nel primo lancio, dovranno essere inseriti almeno 5 OPEN BUS a due piani , decorati nella parte posteriore, in servizio per il centro di Roma. L'attività sopra descritta dovrà avere una durata di almeno 14 giorni.

4) RISULTATI ATTESI:

- a) Promuovere la cultura della legalità attraverso una campagna di sensibilizzazione visiva atta a prevenire e contrastare il fenomeno dell'usura anche attraverso la diffusione del numero verde regionale .
- b) Sensibilizzare la cittadinanza alla cultura della legalità e diffondere informazioni istituzionali circa le attività intraprese sul sovra indebitamento, contrasto e prevenzione del fenomeno dell'usura.
- c) Rendere più efficace le azioni poste in essere dalla regione lazio contro l'usura, promuovendo anche centri d'ascolto presenti sul territorio regionale.

5) TEMPI DI ATTUAZIONE

Il progetto dovrà essere completato entro dodici mesi dall'avvio delle attività.

6) COSTO DEL PROGETTO:

Il costo del progetto è di € 450.000,00 IVA INCLUSA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 30 dicembre 2010, n. 7491.

Deliberazione Giunta regionale n. 955 dell'11 dicembre 2009 e deliberazione Giunta regionale n. 148 del 5 marzo 2010. Impegno di spesa a favore di creditori certi della somma di Euro 2.000.000,00 sul capitolo C21575, esercizio finanziario 2010.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;
- VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25: "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;
- VISTO** il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni;
- VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";
- VISTA** la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010";
- VISTA** la legge 7 marzo 1996, n. 108: "Disposizioni in materia di usura";
- VISTA** la legge regionale 24 agosto 2001, n. 23: "Interventi regionali per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura";
- VISTO** l'art. 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, denominato "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento", che al fine di ridurre e compensare la situazione di disagio economico e sociale riguardante gli individui e le famiglie in situazione di sovraindebitamento, prevede l'attuazione di un programma di solidarietà per il riequilibrio finanziario della loro gestione economica;
- VISTA** la DGR 11 dicembre 2009, n. 955, adottata su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione, di concerto con l'Assessore Politiche Sociali e delle Sicurezze, con la quale è concernente: "Attuazione dell'art. 12 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009) "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento";
- VISTA** la DGR 5 marzo 2010, n. 148, anch'essa adottata su proposta dell'Assessore al Bilancio, Programmazione economico-finanziaria e Partecipazione, di concerto con l'Assessore Politiche Sociali e delle Sicurezze, avente come oggetto: "Modifica alla Deliberazione di Giunta n. 955 del 11/12/2009 relativa all'art. 12 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 (legge finanziaria regionale per

- PRESO ATTO** l'esercizio 2009) "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovra indebitamento;
che la summenzionata DGR 5 marzo 2010, n. 148 ha attribuito le competenze della gestione alla Direzione Regionale Istituzionale ed Enti Locali – Sicurezza,
- PRESO ATTO** della determinazione dirigenziale n. A5793 del 5 novembre 2010: "Attuazione degli interventi previsti dall'art. 12 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31. Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento. Esercizio Finanziario 2010 - € 2.000.000,00, - quale quota parte del capitolo C12575"
- CONSIDERATO** che, al fine di dare attuazione agli interventi di cui all'art. 12 della LR n. 31/2008 ed in conformità alle deliberazioni di Giunta regionale n. 955/2009 e n. 148/2010, con la summenzionata determinazione dirigenziale n. A5793 del 5 novembre 2010:
- 1) sono state individuate le modalità di ripartizione secondo le modalità di seguito riportate:
 - una quota fissa pari al 35% dello stanziamento è destinata a finanziare tutti i soggetti aventi diritto;
 - Una seconda quota pari al 50% dello stanziamento del fondo è distribuito in base alla territorialità di intervento, ovvero negli ambiti territoriali dove l'ente abitualmente opera, sia tenendo conto dell'indice del rischio usura (secondo i dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nonché del bacino di utenza (dati ISTAT);
 - Una terza quota pari al restante 15% dello stanziamento sarà ripartita tenendo conto di quanto distribuito ai sensi dell'art. 3 comma 2 - L.R. 23/01 secondo quanto di seguito riportato:
 - da 0 a 5.000 abitanti peso attribuito 5;
 - da 5.001 a 50.000 abitanti peso attribuito 10;
 - da 50.001 a 500.000 abitanti peso attribuito 10;
 - 2) è stato disposto che in assenza di valutazioni gestionali precedenti, agli Enti che non hanno mai partecipato a bandi relativi alla citata L.R. 23/01, verrà riconosciuto un importo massimo erogabile pari alla quota fissa;
 - 3) e stata impegnata la somma di € 2.000.000,00 sul capitolo C12575 a favore di "creditori diversi",
- PRESO ATTO** della determinazione dirigenziale n. A7034 del 17/12/2010: "Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, art. 12. Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovra indebitamento". Approvazione dello schema di convenzione annuale tra la Regione Lazio e le associazioni e fondazioni iscritte ex art. 15 comma 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Capitolo C12575 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010";
- CONSIDERATO** che con la richiamata determinazione dirigenziale n. A7034 del 17/12/2010 è stato disposto di:
- 1) Di prendere atto, relativamente alle risorse iscritte sul cap. C12575 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010 ed ai fini della gestione del "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento" di cui all'art. 12 della Legge Regionale 24

dicembre 2008, n. 31, che le Associazioni e Fondazioni con sede nella Regione Lazio, iscritte nell'elenco ex art. 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono le seguenti:

- Fondazione Salus Populi Romani;
- ADICONSUM - Associazione Italiana Difesa Consumatore e Ambiente O.N.L.U.S.;
- Fondazione Wanda Vecchi;
- Ambulatorio Antiusura;
- Associazione Sportello Intercomunale Antiusura della Provincia di Roma;
- Fondazione Magnificat Onlus.

2) Di approvare, l'allegato schema di convenzione annuale, che costituisce parte integrante della presente determinazione, che dovrà essere sottoscritto tra la Regione Lazio ed ognuno dei soggetti di cui al precedente capoverso;

3) Di provvedere agli oneri di cui al presente intervento con le risorse stanziare al cap. C12575 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010, che presenta la necessaria disponibilità;

PRESO ATTO della determinazione dirigenziale n. A7319 del 27/12/2010 con la quale sono state rese disponibili le somme impegnate a "creditori diversi", assunto con la richiamata determinazione dirigenziale A5793/2010, pari a € 2.000.000,00 per i finanziamenti in conto corrente;

RILEVATO di conseguenza, che lo stanziamento in bilancio per l'anno 2010 sul cap. C12575 relativo a "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento", pari a € 2.000.000,00, consente il pagamento dei contributi nella misura indicata della citata determinazione n. A7034 del 17/12/2010

RITENUTO di dover individuare i beneficiari dei contributi secondo il prospetto di seguito riportato:

ENTI ISCRITTI EX ART. 15 c. 6 L. 108/1995	RIPARTIZIONE QUOTA FISSA * = 35% € 2 MIL.	Ripartizione Indice rischio usura * = 50% € 2 MIL.	Ripartizione Fondo regionale * = 15% € 2 MIL.	TOTALI
TOTALE € 2.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00	
ADICONSUM	116.666,67	337.837,84		454.504,51
AMBULATORIO ANTIUSURA	116.666,67	148.648,65	106.250,00	371.565,32
FONDAZIONE MAGNIFICAT	116.666,67	-	-	116.666,67
FONDAZIONE SALUS POPULI ROMANI	116.666,67	337.837,83	25.000,00	479.504,50
FONDAZIONE WANDA VECCHI ONLUS	116.666,66	175.675,68	168.750,00	461.092,34
SPORTELLLO INTERCOMUNALE PROVINCIA DI ROMA	116.666,66	-		116.666,66
Totali	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00	2.000.000,00

tutto ciò premesso,

DETERMINA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di impegnare, per il pagamento dei contributi di cui all'art. 12 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, per l'utilizzo del "Fondo di solidarietà per individui e famiglie in situazione di sovraindebitamento" ed ai sensi delle DGR n. 955 dell'11 dicembre 2009 e n. 148 del 5 marzo 2010, la somma complessiva di € 2.000.000,00 a valere sul capitolo C 12575 – esercizio finanziario 2010, secondo il prospetto di seguito riportato:

ENTI ISCRITTI EX ART. 15 c. 6 L. 108/1995	RIPARTIZIONE QUOTA FISSA * = 35% € 2 MIL.	Ripartizione Indice rischio usura * = 50% € 2 MIL.	Ripartizione Fondo regionale * = 15% € 2 MIL.	TOTALI
TOTALE € 2.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00	
ADICONSUM	116.666,67	337.837,84		454.504,51
AMBULATORIO ANTIUSURA	116.666,67	148.648,65	106.250,00	371.565,32
FONDAZIONE MAGNIFICAT	116.666,67	-	-	116.666,67
FONDAZIONE SALUS POPULI ROMANI	116.666,67	337.837,83	25.000,00	479.504,50
FONDAZIONE WANDA VECCHI ONLUS	116.666,66	175.675,68	168.750,00	461.092,34
SPORTELLLO INTERCOMUNALE PROVINCIA DI ROMA	116.666,66	-		116.666,66
Totali	700.000,00	1.000.000,00	300.000,00	2.000.000,00

Di dare atto che le somme indicate saranno liquidate secondo la vigente normativa.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
FEGATELLI